

Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi - Invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle rette degli asili nido e alle erogazioni liberali - Modalità attuative

1 PREMESSA

In attuazione dell'art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, con due DM 30.1.2018 (pubblicati sulla *G.U.* 6.2.2018 n. 30) sono state previste nuove comunicazioni di dati relativi agli oneri detraibili e deducibili, da utilizzare per implementare la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF) da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Nello specifico, è stata prevista la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate anche dei dati riguardanti:

- le spese relative alle rette per la frequenza di asili nido, in via obbligatoria e a regime;
- le erogazioni liberali in favore delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e di altri soggetti, in via sperimentale e facoltativa.

Con i provv. 9.2.2018 n. 34419 e n. 34431, l'Agenzia delle Entrate:

- ha stabilito le modalità attuative per la trasmissione telematica delle suddette comunicazioni;
- ha approvato le relative specifiche tecniche.

2 DECORRENZA

Le nuove comunicazioni si applicano a partire dai dati relativi al 2017, in modo da poter essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2018 e REDDITI 2018 PF, da rendere disponibili da parte dell'Agenzia delle Entrate entro il 16.4.2018.

3 TERMINE DI INVIO

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate entro il 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento ai dati relativi all'anno precedente.

Per i dati relativi al 2017, la scadenza è quindi il 28.2.2018.

4 COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE RETTE DEGLI ASILI NIDO

4.1 SOGGETTI OBBLIGATI

La comunicazione dei dati relativi alle rette riguarda gli asili nido di cui all'art. 70 della L. 28.12.2001 n. 448:

- cioè le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni;
- pubblici e privati.

Rette versate a soggetti diversi dagli asili nido

Qualora le rette siano versate a soggetti diversi dagli asili nido, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate va effettuata da parte dei soggetti che ricevono i pagamenti delle rette.

4.2 DATI DELLE RETTE DA COMUNICARE

Tali soggetti devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute:

- per il pagamento di rette relative alla frequenza dell'asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili di cui all'art. 1 co. 630 della L. 27.12.2006 n. 296;
- dai genitori nell'anno precedente, a partire dall'anno 2017;

- con riferimento a ciascun figlio iscritto;
- che costituiscono oneri detraibili ai fini IRPEF.

4.3 COMUNICAZIONE DEI DATI DEI RIMBORSI DELLE RETTE

La trasmissione, da parte degli asili nido e di altri soggetti, riguarda anche i dati dei rimborsi delle rette:

- erogati nell'anno precedente;
- con riferimento a ciascun iscritto all'asilo nido;
- con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.

Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del DPR 322/98, tipicamente i rimborsi erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti e indicati nella Certificazione Unica, in quanto già oggetto di invio telematico all'Agenzia delle Entrate.

5 COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE EROGAZIONI LIBERALI

5.1 SOGGETTI INTERESSATI

La comunicazione dei dati relativi alle erogazioni liberali ricevute riguarda:

- le ONLUS, di cui all'art. 10 co. 1, 8 e 9 del DLgs. 460/97;
- le associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 7 della L. 383/2000;
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al DLgs. 42/2004;
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con DPCM (si veda, da ultimo, il DPCM 12.10.2016).

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle erogazioni liberali si applica:

- con riferimento ai dati relativi agli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019;
- in via sperimentale e facoltativa.

Riforma della disciplina del Terzo settore

A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (dall'anno 2018 per i soggetti "solari"), si applicano le nuove disposizioni previste dall'art. 83 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) in relazione alle erogazioni liberali effettuate nei confronti:

- delle ONLUS di cui all'art. 10 del DLgs. 460/97, iscritte negli appositi registri;
- delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L. 11.8.91 n. 266;
- delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7 della L. 383/2000.

5.2 DATI DELLE EROGAZIONI LIBERALI DA COMUNICARE

La comunicazione riguarda l'ammontare delle erogazioni liberali:

- in denaro (sono quindi escluse le erogazioni liberali in natura);
- ricevute nell'anno precedente da persone fisiche, che costituiscono per i soggetti eroganti oneri detraibili o deducibili ai fini IRPEF (sono quindi escluse le erogazioni ricevute da società ed enti);
- effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97;
- effettuate da ciascun soggetto erogante, con l'indicazione dei relativi dati identificativi.

5.3 COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE EROGAZIONI LIBERALI RESTITUITE

La trasmissione, da parte dei suddetti soggetti, riguarda anche i dati delle erogazioni liberali:

- restituite nell'anno precedente;
- con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata.

5.4 TERMINE DEL PERIODO DI SPERIMENTAZIONE

In relazione alla comunicazione delle erogazioni liberali, al termine del periodo di sperimentazione saranno verificati i risultati ottenuti e, con successivo decreto, saranno individuati i termini e le modalità di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, a regime, dei dati relativi alle erogazioni liberali che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni d'imposta.

6 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Le comunicazioni relative alle rette degli asili nido e alle erogazioni liberali devono essere effettuate, esclusivamente in via telematica:

- direttamente da parte dei soggetti obbligati, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, ecc.), comprese le società del gruppo, che devono essere designati come responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo loro le necessarie istruzioni, come previsto dagli artt. 29 e 30 del DLgs. 196/2003 (Codice per il trattamento dei dati personali);
- sulla base delle specifiche tecniche approvate dall'Agenzia delle Entrate; eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e ne sarà data relativa comunicazione.

Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti *software* di controllo resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico devono avere dimensioni non superiori ai 3 *MegaByte*.

7 TIPOLOGIE DI INVII

Gli invii telematici possono essere:

- ordinari, con cui si trasmettono i dati richiesti; è possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento; i dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati;
- sostitutivi, con i quali si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico;
- di annullamento, con cui si richiede l'annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico; l'annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati in essa contenuti, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.

La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del *file* contenente le comunicazioni, salvo i previsti casi di scarto.

8 RICEVUTE DI TRASMISSIONE

L'Agenzia delle Entrate rilascia un'apposita ricevuta in via telematica, entro i cinque giorni successivi al momento in cui è completata la ricezione del *file*, salvo cause di forza maggiore.

9 RITRASMISSIONE DEI FILE SCARTATI

Nel caso di scarto dell'intero *file* contenente le comunicazioni, inviato entro il previsto termine, il soggetto obbligato deve effettuare un nuovo invio ordinario:

- entro il predetto termine;
- ovvero, se più favorevole, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle Entrate.

10 CORREZIONE DEI DATI TRASMESSI

Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi, il soggetto obbligato deve effettuare un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati:

- entro il previsto termine;
- ovvero, se più favorevole, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Negli altri casi, la correzione dei dati trasmessi deve essere effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza; entro tale termine occorre procedere all'eventuale annullamento dei dati trasmessi.

11 UTILIZZO DEI DATI TRASMESSI

Oltre che ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, i dati trasmessi vengono utilizzati anche per lo svolgimento delle attività di controllo sulle dichiarazioni.

12 CONSERVAZIONE DEI DATI TRASMESSI

I dati in esame saranno conservati fino al termine massimo di decadenza previsto in materia di accertamento delle imposte sui redditi (31 dicembre del sesto anno successivo a quello di riferimento); allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.

13 REGIME SANZIONATORIO

Ai sensi dell'art. 3 co. 5-*bis* del DLgs. 175/2014, l'omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni di dati per la precompilazione delle dichiarazioni è soggetta all'applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:

- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97;
- con un massimo però di 50.000,00 euro.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

13.1 PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO

Il successivo co. 5-*ter* dell'art. 3 del DLgs. 175/2014 stabilisce però che, per il primo anno di applicazione dell'obbligo, non si fa luogo all'applicazione delle suddette sanzioni in caso:

- di "*lieve tardività*" nella trasmissione dei dati;

- oppure di errata trasmissione degli stessi, “*se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata*”.

Tale disciplina è quindi applicabile alle comunicazioni relative al 2017 riguardanti le rette degli asili nido, da trasmettere, in regime obbligatorio, entro il 28.2.2018.

13.2 INVIO FACOLTATIVO E SPERIMENTALE DEI DATI RELATIVI ALLE EROGAZIONI LIBERALI

Considerata invece la sperimentali  (e facoltativita ) dell’adempimento riguardante la comunicazione dei dati delle erogazioni liberali,   stato stabilito che non sono applicabili le suddette sanzioni di cui all’art. 3 co. 5-*bis* del DLgs. 175/2014, a meno che l’errore nella comunicazione dei dati determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

13.3 CORREZIONE DEI DATI TRASMESSI

Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non   comunque applicabile se la trasmissione dei dati corretti   effettuata:

- entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
- ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

14 OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PER LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

I provv. Agenzia delle Entrate 9.2.2018 n. 34419 e n. 34431 stabiliscono inoltre le modalita  e i termini con cui   possibile opporsi all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle rette degli asili nido e alle erogazioni liberali.

14.1 OPPOSIZIONE RELATIVA AI DATI DELLE RETTE DEGLI ASILI NIDO

Il soggetto che ha sostenuto le spese per le rette relative alla frequenza degli asili nido pu  esercitare la propria opposizione ad utilizzare i relativi dati per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, effettuando un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate:

- sulla base dell’apposito modello *fac-simile* pubblicato sul sito internet dell’Agenzia, debitamente sottoscritto e specificando il codice fiscale del soggetto minore iscritto all’asilo nido per il quale   stata sostenuta la spesa;
- da inviare via *e-mail* all’indirizzo opposizioneutilizzospeseasilinido@agenziaentrate.it o via fax al numero 0650762651, unitamente alla copia di un documento di identita  del sottoscrittore;
- entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per l’asilo nido (quindi entro il 28.2.2018 in relazione alle spese sostenute nel 2017).

14.2 OPPOSIZIONE RELATIVA AI DATI DELLE EROGAZIONI LIBERALI

Il soggetto che ha effettuato le erogazioni liberali pu  esercitare la propria opposizione ad utilizzare i relativi dati per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, effettuando un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate:

- sulla base dell’apposito modello *fac-simile* pubblicato sul sito internet dell’Agenzia, debitamente sottoscritto;
- da inviare via *e-mail* all’indirizzo opposizioneutilizzoerogazioniliberale@agenziaentrate.it o via fax al numero 0650762650, unitamente alla copia di un documento di identita  del sottoscrittore;
- entro il 20 marzo dell’anno successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali (quindi entro il 20.3.2018 in relazione alle erogazioni liberali effettuate nel 2017).

Modalità aggiuntive di opposizione per le erogazioni liberali effettuate dal 2018

In relazione alle erogazioni liberali effettuate a partire dall'anno 2018, l'opposizione all'inserimento nella dichiarazione precompilata dei relativi dati può essere manifestata anche effettuando un'apposita comunicazione:

- direttamente al soggetto destinatario dell'erogazione liberale;
- al momento di effettuazione dell'erogazione stessa o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'erogazione è stata effettuata.